



COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE di TOVO SAN GIACOMO
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con Delibera consiliare n. 7 del 29 marzo 2007, con
effetto dal 1° gennaio 2007

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006;

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. c) punto 2)
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto Attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 5

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.